



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008 (10.10)  
(OR. en)**

**13457/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0233(COD)**

---

---

**CODEC 1202  
STATIS 124  
COMPET 351  
UD 169**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 22-25 settembre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

A norma dell'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo <sup>1</sup>, l'on. Helmuth MARKOV (GUE/NGL, DE) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 35 emendamenti alla proposta di regolamento della Commissione<sup>2</sup>.

**II. DIBATTITO**

Non ha avuto luogo alcun dibattito ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2 del regolamento interno del Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> L'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. La relazione forma quindi oggetto di una votazione unica. Una relazione iscritta all'ordine del giorno per la votazione senza modifiche è altresì votata senza discussione preventiva nella plenaria.

<sup>2</sup> Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17 e 19 non riguardavano tutte le versioni linguistiche e non sono pertanto stati sottoposti a votazione.

### III. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato la relazione il 23 settembre 2008. I 35 emendamenti presentati sono stati adottati<sup>1</sup>.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota<sup>2</sup>.

---

---

<sup>1</sup> Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17 e 19 non riguardavano tutte le versioni linguistiche e non sono pertanto stati sottoposti a votazione.

<sup>2</sup> Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17 e 19 non riguardavano tutte le versioni linguistiche e non sono pertanto stati sottoposti a votazione.

**Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0395/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0267/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) Le statistiche degli Stati membri relative ai magazzini doganali e alle zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche rimane opzionale.**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando **le informazioni** sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con **le informazioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici<sup>1</sup>**, di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese".

(9) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando **i dati** sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con **i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici**, di seguito denominato "legislazione sui registri delle imprese".

---

<sup>1</sup> **GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).**

---

<sup>1</sup> **GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) La trasmissione di dati statistici protetti dal segreto è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto<sup>1</sup>. Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.***

---

<sup>1</sup> *GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) In particolare ***dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze in merito alla specificazione*** delle procedure doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero, ***all'adozione di*** norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari, ***alla specificazione di*** dati statistici, ***alla precisazione dettagliata del*** commercio secondo le caratteristiche delle imprese e ***degli*** scambi disaggregati per valuta di fatturazione, ***nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Poiché tali disposizioni sono*** di portata

(15) In particolare ***la*** Commissione ***dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco*** delle procedure doganali ***o delle destinazioni doganali*** che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero; ***di adottare*** norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari; ***di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di specificare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici; di precisare i dati***

generale e **sono** intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con **l'aggiunta di** nuovi elementi non essenziali, **esse dovrebbero essere** adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

statistici, **inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti per i dati relativi a merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di definire le caratteristiche dei campioni; di stabilire il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, le condizioni relative al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche già trasmesse e di fissare il termine per la trasmissione di statistiche sul commercio dettagliate** secondo le caratteristiche delle imprese e **di statistiche sugli** scambi disaggregati per valuta di fatturazione. *Tali misure* di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, **devono** essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. ***Gli elenchi dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 possono essere adeguati dalla Commissione, in particolare allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

#### *Emendamento*

2. ***Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relativi all'adeguamento dell'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per ***le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici") la Commissione può adottare norme particolari o differenti. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

#### *Emendamento*

3. Per ***ragioni metodologiche, talune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche ("merci o movimenti specifici"). Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e gli aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'elettricità, il gas e i rifiuti.***

***Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni specifiche o diverse ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero **per motivi metodologici. Il loro elenco è redatto dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

4. **Per motivi metodologici**, taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero. **Ciò riguarda l'oro detto monetario e gli strumenti di pagamento aventi corso legale, le merci la cui destinazione è di natura diplomatica o simile, i movimenti di merci tra uno Stato membro importatore o esportatore e le sue forze armate nazionali stazionate all'estero nonché talune merci acquistate o cedute da forze armate straniere, determinate merci che non sono oggetto di transazioni commerciali, i movimenti di vettori di veicoli spaziali in vista del loro lancio, le merci destinate ad essere riparate o che hanno subito una riparazione, le merci destinate a uso temporaneo o che siano state oggetto di un uso siffatto, le merci utilizzate quali supporti di informazioni personalizzate o scaricate, le merci dichiarate verbalmente in dogana, sia di natura commerciale - a condizione che il loro valore o la loro massa netta non superino, rispettivamente, la soglia statistica di 1000 euro o di 1000 kg -, sia di natura non commerciale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Una soglia statistica, espressa in termini di valore o di quantità, al di sotto della quale la dichiarazione in dogana non deve fungere da fonte dei dati per le registrazioni sulle importazioni e sulle esportazioni, è definita dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La soglia statistica può essere applicata dagli Stati membri nel caso in cui vengano fornite stime sulle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni al di sotto delle soglie.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**3. Per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici, la Commissione può specificare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.**

*Emendamento*

**3. Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere utilizzate fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.**

**Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alla specificazione delle altre fonti di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Per la compilazione delle statistiche nazionali gli Stati membri possono continuare ad utilizzare altre fonti di dati, diverse da quelle definite ai paragrafi 1 e 3, fintanto che non sarà stato introdotto il meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe basarsi su tali altre fonti di dati.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

##### *Testo della Commissione*

k) se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale **e il numero di ordine del contingente**;

##### *Emendamento*

k) se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale;

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

**2. La Commissione può specificare ulteriormente i dati di cui al paragrafo 1, compresi i codici da utilizzare. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

##### *Emendamento*

**2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1, inclusi i codici da utilizzare, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Per "merci o movimenti specifici" **la Commissione può richiedere dati diversi da quelli indicati al paragrafo 1. Qualunque disposizione volta** a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, **è adottata** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

4. Per **le** "merci o movimenti specifici" **di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere richieste serie limitate di dati.**

**Le misure intese** a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, **relative a dette serie limitate di dati, sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, **segnatamente in base all'attività economica svolta dall'impresa secondo la sezione o il livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione espressa in numero di dipendenti.**

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. **A tale fine le autorità doganali nazionali forniscono alle autorità statistiche**

***Per la compilazione delle statistiche la Commissione può definire disposizioni di attuazione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

***nazionali il numero di identificazione dell'operatore economico pertinente.***

***Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative al collegamento dei dati e alle statistiche da compilare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

**La Commissione definisce le** caratteristiche del campione, **il** periodo di rilevazione dei dati, **le prescrizioni in materia di qualità** e **il** livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute. **Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

##### *Emendamento*

**Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alle** caratteristiche del campione, **al** periodo di rilevazione dei dati e **al** livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi **comunitari o** nazionali.

**La Commissione definisce le disposizioni di attuazione per la compilazione di statistiche complementari. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.**

##### *Emendamento*

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

##### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora **disponibili** nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. Ciò riguarda i seguenti dati:

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora **registrati né possono essere direttamente deducibili da altri dati figuranti** nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. **La trasmissione di tali statistiche da parte degli Stati membri è facoltativa.** Ciò riguarda i seguenti dati:

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse **alle autorità statistiche nazionali** dello Stato membro indicato nella registrazione come:

(a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

(b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse **senza indugi da detta autorità doganale all'autorità doganale** dello Stato membro indicato nella registrazione come:

(a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

(b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

***All'interno di uno Stato membro, i dati ricevuti dall'autorità doganale nazionale sono trasmessi all'autorità statistica nazionale come previsto all'articolo 7, paragrafo 1.***

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Se, per effetto di varie procedure semplificate nel quadro del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)<sup>1</sup> e della decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio<sup>2</sup>, le autorità doganali nazionali non sono in grado di trasmettere alle autorità statistiche nazionali tutti i dati richiesti all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità statistiche nazionali non sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat) tali dati che non è possibile ottenere dalle autorità doganali nazionali.***

---

<sup>1</sup> *GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.*

<sup>2</sup> *GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. La Commissione può fissare disposizioni in materia di scadenze, copertura, revisioni e contenuto delle statistiche. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

***1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adeguamento delle scadenze, al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. *Il termine per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e delle statistiche comunitarie di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può essere definito dalla Commissione. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.*

##### *Emendamento*

2. *Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità, la struttura *e la periodicità* delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità *e* la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione come minimo a livello di sottovoce della

##### *Emendamento*

1. *A livello comunitario* le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (*Eurostat*) come

Nomenclatura combinata.

minimo a livello di sottovoce della  
Nomenclatura combinata.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Al fine di tutelare gli interessi essenziali dell'Unione europea la diffusione di dati sensibili può essere sottoposta a restrizioni.**

#### *Emendamento*

**2. Fatta salva la diffusione di dati a livello nazionale, la Commissione (Eurostat) non diffonde statistiche dettagliate a livello di sottovoce Taric, preferenze e contingenti se ciò rischia di compromettere la protezione dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.**

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

**3. La Commissione definisce le disposizioni di attuazione necessarie per la diffusione delle statistiche del commercio estero. Qualunque disposizione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 12

#### *Testo della Commissione*

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal **1° gennaio 2009**.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al **1° gennaio 2009**.

#### *Emendamento*

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal **1° gennaio 2010**.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al **1° gennaio 2010**.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2009**.

#### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2010**.